

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
C R O T O N E

Delibera n° 075

ORIGINALE

OGGETTO: Presa atto convenzione tra Regione Calabria e ASP di Crotone per utilizzo lavoratori LSU/LPU. – Utilizzazione lavoratrice Vulcano Tania.

In data 01 MAR. 2012, nella Sede dell' Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, sita in Crotone, Viale Stazione Angolo Via G. Di Vittorio;
Su conforme proposta nonché sulla base della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore dell'Ufficio Risorse Umane;

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che in data 01.04.2011 è stata stipulata, tra questa Azienda e la Regione Calabria – Dipartimento Lavoro, Politiche della famiglia, Pari Opportunità, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato, Convenzione rep. n. 400 ai sensi della Legge Regionale n. 4 del 30 gennaio 2001 e della Legge Regionale n. 20 del 19 novembre 2003 per l'utilizzo dei lavoratori LSU/LPU;

CHE all'art. 4 del suddetto negozio giuridico è stabilito che l'ASP di Crotone si impegna a prendere atto della Convenzione con propria deliberazione;

RITENUTO, pertanto, di dover prendere atto della avvenuta stipula della Convenzione de qua, che si allega al presente atto deliberativo per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTA l'istanza del 07.02.2011 (con acclusa deliberazione della Giunta Municipale del Comune di San Nicola dell'Alto avente ad oggetto "Concessione nulla-osta per il trasferimento, per mobilità volontaria, dal Comune di San Nicola dell'Alto ad altro Ente, della lavoratrice L.P.U. Vulcano Tania") con la quale la sig.ra Vulcano Tania chiede l'accoglimento del nulla-osta di trasferimento presso l'ASP di Crotone;

RITENUTO di dover accogliere l'istanza predetta, anche in considerazione del fatto che l'utilizzazione della lavoratrice presso questa Azienda non comporta costituzione di alcun tipo di rapporto di lavoro e non derivano oneri economici per l'ASP;

VISTE le leggi in materia;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato, di:

- Prendere atto della Convenzione stipulata il 01.04.2011 tra la Regione Calabria e questa Azienda, ai sensi della Legge Regionale n. 4 del 30 gennaio 2001 e della Legge Regionale n. 20 del 19 novembre 2003 per l'utilizzo dei

lavoratori LSU/LPU, che si allega al presente atto deliberativo per formarne parte integrante e sostanziale.

- Accogliere l'istanza di trasferimento della lavoratrice L.P.U. sig.ra Vulcano Tania.

- Dare atto che l'utilizzazione della sig.ra Vulcano presso questa Azienda, nel profilo di Ausiliario Specializzato - Categoria A, con decorrenza 01.03.2012, non comporta la costituzione di alcun tipo di rapporto di lavoro, non produce oneri economici per l'ASP e avviene, per quanto attiene gli istituti giuridici, economici, assicurativi e previdenziali, nel rispetto di quanto stabilito dalla menzionata Convenzione e dalle normative vigenti in materia.

- Trasmettere la presente deliberazione alla Regione Calabria - Dipartimento Lavoro, al Comune di San Nicola dell'Alto, all'Ufficio Risorse Umane per la predisposizione del relativo fascicolo personale, nonché all'interessata.

Il Responsabile del Procedimento
Responsabile U.O. Stato Giuridico
Dr. Massimo Oliverio

Il Direttore dell'Ufficio Risorse Umane
Dr. Francesco Saverio Loria

Il Direttore Dipartimento Area Amm.va
Dr. Giuseppe Fico

Il Direttore Amministrativo
Dr. Giovanni Cozza

Il Direttore Sanitario
Dr. Francesco Paravati

Il Direttore Generale
Prof. Rocco Antonio Nostro

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delibera è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il **01 MAR. 2012** con Protocollo della Segreteria Generale n. **025** e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG
Sig. Giorgio Vincenzo FLOCCARI

01 APR. 2011

REP. 400



REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Lavoro, Politiche della famiglia, Pari Opportunità, Formazione
Professionale, Cooperazione e Volontariato

N. 400

Del 01 APR. 2011

CONVENZIONE

**Ai sensi della: Legge Regionale n. 4 del 30 gennaio 2001 e
della Legge Regionale n. 20 del 19 novembre 2003
per l'utilizzo dei lavoratori LSU/LPU**

La Regione Calabria, C.F. 02205340793, rappresentata dal Dirigente di Settore n°1 del Dipartimento Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato Dott. Cosimo Cuomo nato a Salerno il 19 Settembre 1959, CF CMU CSM 59P19 H703H, a tal uopo autorizzato e domiciliato per la carica in Catanzaro, 88100, alla Via Lucrezia della Valle, presso la sede dell'Assessorato al Lavoro

e

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone (KR), C.F.- P.I 01997410798, rappresentata dal Funzionario Rag. Osvaldo Nigro, C.F. NGR SLD 58A25 C726C, nato a Cirò Marina il 25/01/1958, legale rappresentante dell'Ente, nella qualità di delegato del Commissario Straordinario, e domiciliato, ai fini della carica, in via M. Nicoletta Centro Direzionale il Granaio Cap 88900 Comune di Crotone (KR)

VISTA la L.R. n. 4/2001 recante "Misure di politiche attive dell'impiego in Calabria";

VISTA la L.R. n. 20/2003 "Norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità";

VISTA la D.G.R. n. 832 del 28 novembre 2006, che autorizza la sottoscrizione di convenzioni a favore degli enti non utilizzatori di cui all'art 3, lettera a) della L.R. 20/03;

VISTA la D.G.R. n. 252 del 12 aprile 2006, di approvazione dell'elenco delle attività aggiuntive in cui possono essere impegnati i soggetti individuati dall'art. 2, comma 1, della L.R. 20/2003;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 2346 del 14/03/2007 di approvazione del presente modello di Convenzione;

VISTA la D.G.R. n° 291 del 25.05.2009 " Autorizzazioni art.2 della L.R. 19 novembre 2003, n°20 e s.m.i." che autorizza il riutilizzo di unità lavorative riammesse ai sensi della L.R. 20/03.

CONSIDERATO CHE la Regione Calabria favorisce l'occupazione attraverso interventi nell'ambito di politiche attive dell'impiego e di sostegno alle azioni di promozione del lavoro, dell'occupazione e della creazione d'impresa, come previsto dalla L.R. n. 4/2001;

CHE, al fine di favorire la graduale e definitiva ricollocazione dei soggetti appartenenti al bacino dei lavoratori socialmente utili ed al bacino dei lavoratori di pubblica utilità la Regione, ai sensi della Legge Regionale n. 20/2003, disciplina le azioni volte a promuovere la progressiva stabilizzazione dei lavoratori dei bacini, attraverso il transito dei soggetti interessati all'interno di stabili attività occupazionali;

CHE la citata L.R. n. 20 del 19 novembre 2003 "Norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità" e s.m.i, fissa la data finale entro la quale dovrà essere attuata la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori dei bacini, come individuati dall'art. 2 della L.R. 20/2003;

CHE, a tal fine, è stato istituito, ai sensi dell'art. 7 della L.R.20/2003, il Fondo Regionale per le azioni di Politiche attive e per la stabilizzazione occupazionale dei bacini dei lavoratori LSU/LPU; destinato al finanziamento degli interventi di cui all'art. 5 della medesima legge;

CHE, con D.G.R. n. 252 del 12 aprile 2006, la Giunta Regionale ha approvato l'elenco delle attività aggiuntive in cui possono essere impegnati i soggetti individuati dall'art. 2, comma 1, della L.R. 20/2003, per come previsto dall'art. 3, comma 2, del Dlgs n. 81/2000;

CHE, al fine di favorire la progressiva stabilizzazione dei lavoratori LSU/LPU interessati, con D.G.R. n. 832 del 28 novembre 2006, la Regione Calabria ha autorizzato la sottoscrizione delle Convenzioni a favore degli enti non utilizzatori previsti dall'art. 3, lettera a), della L.R. 20/03 che manifestino la volontà di utilizzare i predetti lavoratori;

CHE il Nuovo Disciplinare per l'utilizzo dei lavoratori LSU/LPU, approvato con D.G.R. n. 926 del 28 Dicembre 2006 e s.m.i., prevede per gli Enti la possibilità di stipulare con la Regione nuove convenzioni, prevedendo, altresì, che il trasferimento dei lavoratori LSU/LPU del bacino regionale possa avvenire, nel corso dell'anno, per gli Enti che si convenzionino a seguito della presentazione di un nuovo progetto;

VISTE le normative nazionali di riferimento (Dlgs 468/97; Dlgs 469/97; Dlgs 81/2000);

VISTA la richiesta presentata dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone (KR) il 24/03/2011 prot. n. 10278;

Le parti sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 La Regione Calabria si impegna a trasferire all'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone (KR) le risorse finanziarie necessarie per l'utilizzo dei lavoratori LSU/LPU che appartengono al bacino, di cui all'art. 2, comma 1, della L.R. 20/2003;

Art. 3 L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone (KR) s'impegna ad assicurare ai lavoratori Lsu/Lpu il corrispettivo per l'attività svolta, documentando alla Regione Calabria le relative spese;

Art. 4 L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone (KR) si impegna a prendere atto della presente Convenzione con proprio atto deliberativo;

Art. 5 Sono a totale carico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone (KR) gli oneri derivanti dall'assicurazione obbligatoria presso l'INAIL, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per la responsabilità civile presso terzi;

Art. 6 Le parti convengono che gli effetti economici decorrano, dopo la sottoscrizione della presente convenzione, dall'inizio delle attività previste, e comunque in attesa del programma di utilizzazione ed eventuale stabilizzazione redatto dall'Ente;

Art. 7 L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone (KR) assume l'onere di trasmettere copia della presente convenzione all'INAIL e alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio;

Art. 8 Le parti dichiarano che l'utilizzazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, della L.R. 20/2003 non comporta costituzione di alcun tipo di rapporto di lavoro e, il periodo coperto dal finanziamento regionale, si caratterizza come fase preliminare al processo di stabilizzazione occupazionale;

Art. 9 Sarà onere della Regione notificare la presente Convenzione debitamente repertoriata;

Art. 10 Per quanto non previsto, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia di lavori socialmente utili o di pubblica utilità. E' fatta salva l'applicazione di eventuali norme di leggi nazionali e regionali.

Per L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone (KR)

Delegato del Commissario Straordinario

Rag. Nigro Osvaldo



Per la Regione Calabria
Dott. Cosimo Cuomo

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Cosimo Cuomo".